

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1138 del 08/03/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 406/2015, n. 234/2015, PG. n. 15870 del 10/02/2015 per l'impianto destinato ad attività di produzione conglomerato bituminoso sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Prati n. 10/A, intestato alla società PAVIMENTAL SpA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1205 del 07/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 406/2015, n. 234/2015, PG. n. 15870 del 10/02/2015 per l'impianto destinato ad attività di produzione conglomerato bituminoso e sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Prati n. 10/A, intestato alla società **PAVIMENTAL SpA**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società PAVIMENTAL SpA (C.F. e P. IVA 00481670586) per l'impianto destinato ad attività di produzione di conglomerato bituminoso a caldo, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Prati n. 10/A, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna³ con Determina dirigenziale IP 406/2015, n. 234/2015, PG. n. 15870 del 10/02/2015, con scadenza di validità in data 18/02/2030, e rilasciato dal SUAP del Comune di Zola Predosa con provvedimento Prot. n. 4506/2015 del 19/02/2015 (successivamente modificato ed integrato da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5260 del 03/11/2020), inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, C e D aggiornati ed al nuovo**

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

Allegato E specifico per la matrice impatto acustico uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁴.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società PAVIMENTAL SpA (C.F. e P. IVA 00481670586) con sede legale in Comune di Roma (RM), via Giuseppe Donati n. 174, per l'impianto sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Prati n. 10/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione della pratica e con modalità telematica, ad ARPAE in data 15/11/2021 (PG/2021/175023 e confluito nella **Pratica SINADOC 31052/2021**) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di sostituzione olio combustibile con Gas Naturale Liquido (GNL), e comunicazione in materia di impatto acustico mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta da tecnico competente in acustica, attestante il rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente zonizzazione acustica comunale del Comune di Zola Predosa.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutate non sostanziali le modifiche comunicate, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri/contributi tecnico-ambientali di competenza interna di ARPAE-AACM e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento degli Allegati A, C e D e predisposizione Allegato E del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale Determina dirigenziale IP 406/2015, n. 234/2015, PG. n. 15870 del

⁴ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

10/02/2015, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 18/02/2030**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto solo aggiornamento documentale senza modifiche dello scarico autorizzato.
- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.4.4.2 pari a € 26,00.
- Allegato D - matrice comunicazione in materia di rifiuti: oneri non dovuti, in quanto mero aggiornamento senza variazioni dell'attività.
- Allegato E - matrice impatto acustico: oneri non dovuti, in quanto comunicazione semplificata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà senza necessità di valutazioni tecniche di ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 07/03/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁶

*(determina firmata digitalmente)*⁷

⁵ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁶ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PAVIMENTAL SpA
Attività di produzione conglomerato bituminoso
Comune di Zola Predosa (BO), via Prati n. 10/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi

Scarico 1

Scarico, in fosso che confluisce nel fosso di guardia a lato Autostrada A1, **di acque reflue industriali** costituito da unione di acque originate dal lavaggio degli automezzi e delle macchine operatrici con acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne sulle quale, in zona prossima all'area di confezionamento del conglomerato bituminoso è prevista l'installazione di un impianto tecnologico di stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto (GNL) che non comporta variazioni del sistema di raccolta, trattamento e scarico finale come già autorizzato. Il sistema di trattamento delle acque reflue industriali è composto da sezione di sedimentazione, disoleazione e filtrazione finale a carboni attivi;

Scarico 2

Scarico, in fosso che confluisce nel fosso di guardia a lato Autostrada A1, di acque reflue di dilavamento della nuova area destinata a deposito del fresato prevista dal progetto di riqualificazione del sito produttivo. Le acque saranno sottoposte ad un trattamento in continuo costituito da tre vasche interrate (vasche in cemento di capacità complessiva 147,50 mc, dotate di filtri a coalescenza a pacchi lamellari) dimensionate secondo le indicazioni della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 e tali da garantire la sedimentazione e disoleazione dei reflui.

Altri scarichi ed immissioni di competenza amministrativa del Comune di Zola Predosa (come da allegato B dell'AUA vigente, non modificato)

Scarico esistente, nel fosso di guardia a lato Autostrada A1 (soc.Autostrade Spa), di acque reflue domestiche (Servizi igienici e mensa) autorizzato dal Comune di Zola Predosa con atto Prot.15377 del 07/07/2006 soggetto a variazione migliorativa non sostanziale per inserimento di un pozzetto degrassatore a servizio del locale refettorio. Tale intervento, previsto nell'ambito del progetto di riqualificazione del sito produttivo, integrerà e migliorerà il sistema complessivo di trattamento delle acque reflue domestiche che risulterà così costituito da degrassatore, fossa Imhoff e depuratore biologico a fanghi attivi dimensionato per 12 A.E.

Nello stesso punto di immissione finale, ma a valle del pozzetto di ispezione/campionamento delle acque reflue domestiche, confluiscono anche le acque originate dal sistema di raccolta (rete separata acque bianche) delle acque meteoriche di dilavamento delle aree di transito e sosta (zona Uffici, Mensa-refettorio, Laboratorio, Officina) e dei coperti dei relativi edifici che non risultano soggette a vincoli o prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006.

Prescrizioni

Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 43137 del 22/03/2013 fascicolo 11.4.5/75/2008 che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato A. Tale atto contiene anche l'elenco della documentazione tecnica di riferimento che descrive ed individua gli scarichi autorizzati.

La validità dell'autorizzazione allo scarico della acque reflue industriali in acque superficiali sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica di riferimento per la matrice Scarichi come richiamata nel paragrafo “Prescrizioni” ed agli atti della Provincia di Bologna e della Città Metropolitana di Bologna rispettivamente nel fascicolo 11.4.5/78/2008 e nel fascicolo 11.19/112/2015.
- Elaborato “Relazione tecnica” datato 11/11/2021 presentato quale allegato alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA in atti di ARPAE in data 15/11/2021 al PG/2021/175023. Da tale elaborato è estratta la “Planimetria Generale datata 08/10/2021” che si allega al presente documento come parte integrante e sostanziale

Pratica Sinadoc 31052/2021

Documento redatto in data 07/03/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione allo scarico

ai sensi del D.Lgs.152/2006 – parte terza

SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

UNITA' OPERATIVA PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

IL RESPONSABILE P.O.

VISTA l'autorizzazione allo scarico, in atti al PG N. 7619/2011 del 20.01.2011 CL 11.4.5/75/2008, rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza dalla Provincia di Bologna alla società Pavimental S.p.A. per scarico di acque reflue industriali originato dall'attività produzione conglomerati bituminosi svolta presso lo stabilimento sito in comune di Zola Predosa in via Prati n°25, con scadenza di validità il 19.01.2015;

VISTO la comunicazione del SUAP del Comune di Zola Predosa Prot.n°26769/2012 del 22/11/2012, in atti al P.G. N°173906/2012 del 22/11/2012, con la quale si comunica che, nell'ambito del procedimento unico relativo alla riqualificazione del sito produttivo di Via Prati n.25 avviato presso il Comune di Zola Predosa, è stata individuata la competenza della Provincia di Bologna per il perfezionamento degli endo-procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni in materia di "Scarichi di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento in acque superficiali" ed "Emissioni in atmosfera";

VISTI il Parere Ambientale di ARPA Distretto Urbano e la Relazione



Tecnica Istruttoria svolta dall'ARPA – Sezione Provinciale di Bologna trasmessi alla Provincia di Bologna con Prot.n°PGB0/2013/1936 del 13/02/2013 in atti al P.G.n°27796/2013 del 26/02/2013, vistati in data 01/03/2013 dal responsabile della U.O.Acqua della Provincia di Bologna;

RISCONTRATO che **Titolare degli scarichi** è risultata essere la società **PAVIMENTAL S.p.a.** con sede Legale a Roma in via Giuseppe Donati, 174 e stabilimento in Comune di Zola Predosa (BO) in via Prati, 25 (C.F.00481670586 e P.IVA 00904791001);

VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

DISPONE LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

PG N. 7619/2011 del 20.01.2011 fascicolo 11.4.5/75/2008

ED AUTORIZZA

la società **PAVIMENTAL S.p.a.**, nella persona del suo titolare, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente agli scarichi di seguito indicati ed individuati con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

Scarico 1

***Scarico esistente**, in fosso che confluisce nel fosso di guardia a lato Autostrada A1, **di acque reflue industriali** costituito da unione di acque originate dal lavaggio degli automezzi e delle macchine operatrici con acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne. Il sistema di trattamento delle acque reflue industriali è composto da sezione di sedimentazione, disoleazione e filtrazione finale a carboni attivi;*

Scarico 2

***Nuovo scarico**, in fosso che confluisce nel fosso di guardia a lato*

Autostrada A1, di acque reflue di dilavamento della nuova area destinata a deposito del fresato prevista dal progetto di riqualificazione del sito produttivo. Le acque saranno sottoposte ad un trattamento in continuo costituito da tre vasche interrate (vasche in cemento di capacità complessiva 147,50 mc, dotate di filtri a coalescenza a pacchi lamellari) dimensionate secondo le indicazioni della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 e tali da garantire la sedimentazione e disoleazione dei reflui.

Altri scarichi ed immissioni di competenza amministrativa del Comune di Zola Predosa

Scarico esistente, nel fosso di guardia a lato Autostrada A1 (soc.Autostrade Spa), di acque reflue domestiche (Servizi igienici e mensa) autorizzato dal Comune di Zola Predosa con atto Prot.15377 del 07/07/2006 soggetto a variazione migliorativa non sostanziale per inserimento di un pozzetto degrassatore a servizio del locale refettorio. Tale intervento, previsto nell'ambito del progetto di riqualificazione del sito produttivo, integrerà e migliorerà il sistema complessivo di trattamento delle acque reflue domestiche che risulterà così costituito da degrassatore, fossa Imhoff e depuratore biologico a fanghi attivi dimensionato per 12 A.E.

Nello stesso punto di immissione finale, ma a valle del pozzetto di ispezione/campionamento delle acque reflue domestiche, confluiscono anche le acque originate dal sistema di raccolta (rete separata acque bianche) delle acque meteoriche di dilavamento delle aree di transito e sosta (zona Uffici, Mensa-refettorio, Laboratorio, Officina) e dei coperti



dei relativi edifici che non risultano soggette a vincoli o prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006;

con le seguenti prescrizioni:

scarico 1 (esistente)

1. Lo scarico delle **acque reflue industriali**, nel punto di controllo finale, deve rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 Parte Terza per scarichi in acque superficiali;
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Ogni 15 giorni vengano eseguite operazioni di manutenzione ordinaria dell'impianto esistente per il trattamento delle acque con asportazione delle sabbie e degli oli trattenuti nelle sezioni di dissabbiatura e disoleazione e, quando necessario, sostituzione dei carbini attivi della sezione di filtrazione;
 - i materiali di risulta delle operazioni di manutenzione e pulizia del sistema di trattamento delle acque siano smaltiti in conformità alla vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti e che, di tali operazioni, sia redatta e conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - sia predisposto un registro sul quale annotare gli interventi di manutenzione periodica effettuati al sistema di raccolta e trattamento delle acque. Registro da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - Il pozzetto d'ispezione e controllo finale sia realizzato conforme alla normativa di cui al Manuale 92 Unichim del Febbraio 1975, di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta. Qualora



per evidenti esigenze tecniche e costruttive non fosse possibile realizzare il pozzetto di controllo con le caratteristiche prescritte, sia concordata e condivisa con il Distretto ARPA competente una diversa soluzione atta, comunque, a garantire la regolarità dei controlli;

- Il pozzetto di ispezione/campionamento sia reso sempre accessibile agli Enti di controllo e mantenuto in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- Lo scarico non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosol, inquinamento delle acque superficiali;

scarico 2 (da realizzare)

3. Il Titolare dello scarico deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Bologna e all'ARPA Distretto Urbano, la data di fine lavori in quanto data di decorrenza dell'obbligo di applicazione e rispetto delle prescrizioni per l'attivazione e la gestione dello scarico 2;
4. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, nel punto di controllo finale, fin dalla data di prima attivazione, dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 Parte Terza per scarichi in acque superficiali;
5. Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:
 - Ogni 15 giorni vengano eseguite operazioni di manutenzione ordinaria dell'impianto per il trattamento delle acque con asportazione del materiale sedimentato e degli oli separati dai filtri a

coalescenza e, quando necessario, controlavaggio o sostituzione del materiale filtrante;

- i materiali di risulta delle operazioni di manutenzione e pulizia del sistema di trattamento delle acque siano smaltiti in conformità alla vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti e che, di tali operazioni, sia redatta e conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- sia predisposto un registro sul quale annotare gli interventi di manutenzione periodica effettuati al sistema di raccolta e trattamento delle acque. Registro da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- Il pozzetto d'ispezione e controllo finale sia realizzato conforme alla normativa di cui al Manuale 92 Unichim del Febbraio 1975, di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta. Qualora per evidenti esigenze tecniche e costruttive non fosse possibile realizzare un pozzetto di controllo con le caratteristiche prescritte, sia concordata e condivisa con il Distretto ARPA competente una diversa soluzione atta, comunque, a garantire la regolarità dei controlli;
- Il pozzetto di ispezione/campionamento sia reso sempre accessibile agli Enti di controllo e mantenuto in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- Lo scarico non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosol, inquinamento delle acque superficiali;

prescrizioni generali

6. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale c/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi sostanzialmente i sistemi di convogliamento c/o di trattamento delle acque, ed in particolare deve comunicare la data di fine lavori/prima attivazione dello scarico 2;

7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata;

La presente autorizzazione è condizionata al parere favorevole ed alle prescrizioni idrauliche e costruttive eventualmente indicate, anche in futuro, dall'ente titolare della viabilità autostradale alla quale è connesso il fosso ricettore diretto degli scarichi, con riferimento al parere favorevole del 31/07/2012 espresso dalla Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A, nell'ambito del procedimento di riqualificazione del sito produttivo, con conferma della vigente concessione d'uso, dell'area suddetta, per uso extra agricolo.

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art.124 comma 8 del

D.Lgs.152/2006, ha validità quattro anni dalla data di rilascio del presente atto;

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, un anno prima del succitato termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Provinciale di Bologna;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a €. 247,00 di cui € 52,00 quale quota fissa per attività amministrativa ed € 195,00 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica.

La presente autorizzazione sarà, a cura del SUAP del Comune di Zola Predosa, notificata al Titolare dello scarico e trasmessa in copia all'A.R.P.A. - Distretto Urbano ed alla soc. Autostrade per l'Italia S.p.A..

Unità Operativa Procedimenti Autorizzativi

Il responsabile P.O.

(Dot. Stefano Stagni)



Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

- 1 Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e degli scarichi autorizzati;
- 2 Copia precedente autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 con atto P.G.n°7619/2011 del 20/01/2011 CL 11.4.5/75/2008 comprensiva di elenco degli elaborati tecnici che individuano lo scarico 1;
- 3 Copia-estratto dall'elaborato grafico Tav.B.a "Planimetria idraulica" datato

18/09/2012 relativo agli interventi di ristrutturazione/ammodernamento dell'impianto per la lavorazione del conglomerato bituminoso con individuazione del nuovo sistema di raccolta e scarico delle acque reflue di dilavamento (scarico 2);

4 Copia della comunicazione SUAP di Zola Predosa Prot.2012/2013 del 22/01/2013, in atti al P.G.n°9087/2013 del 22/01/2013, comprensiva della seguente documentazione integrativa relativa allo scarico 2:

- Scheda generale di rilevamento datata 14/01/2013;
- Scheda scarico datata 14/01/2013.



CTR 220073

scala 1:2500

Scarico 2

nuovo scarico, in fosso di guardia a lato Autostrada A1, di acque reflue di dilavamento.

Scarico 1

scarico esistente, in fosso di guardia a lato Autostrada A1, di acque reflue industriali.

Area Stabilimento:
PAVIMENTAL S.P.A.

produzione conglomerati bituminosi
Via Prati civ. 25


Comune di Zola Predosa

SVINCOLO INTERCONNESSIONE
A1 - A14 (EX BOLOGNA NORD)

C. del Corno

PRATI

AL. 10/10/10
P.C. 03/10/10
220073



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PAVIMENTAL SpA
Attività di produzione conglomerato bituminoso
Comune di Zola Predosa (BO), via Prati n. 10/A

ALLEGATO C

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di conglomerati bituminosi svolta dalla PAVIMENTAL Spa nello stabilimento posto in comune di Zola Predosa, via Prati n° 10/A, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società PAVIMENTAL Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: ESSICCATOIO TERMICO

Portata massima	72250 Nm ³ /h
Altezza minima	20 m
Durata massima	1200 ore/anno

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	180 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come c- tot).....	50 mg/Nm ³
Idrocarburi Policiclici Aromatici.....	0,01 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 17%.

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche è dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso e di allarme acustico e visivo di minima e di massima pressione. L'intervallo di funzionamento del pressostato dovrà essere compreso fra 300 e 3000 Pa.

E' prevista l'installazione di un contatore in grado di registrare le ore di funzionamento dell'essiccatoio termico.

EMISSIONE S1

PROVENIENZA: SFIATO SILOS FILLER

Portata massima	200 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche è dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso e di allarme acustico e visivo di minima e di massima pressione. L'intervallo di funzionamento del pressostato dovrà essere compreso fra 300 e 3000 Pa.

Non è fissata periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà annotare, su apposito registro avente le pagine numerate e tenute a disposizione dell'Autorità di controllo, le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento.

EMISSIONE S2

PROVENIENZA: SFIATO MISCELAZIONE BITUME

EMISSIONE S3

PROVENIENZA: SFIATO SERBATOI BITUME E DIGESTORI BITUME

Portata massima	400 Nm ³ /h
Altezza minima	5 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C- tot).....	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: separatore a gravità per nebbie oleose e filtro a carboni attivi

Il Gestore di impianto dovrà provvedere alla sostituzione con cadenza almeno semestrale del carbone attivo e dovrà annotare su apposito registro avente le pagine numerate, tenuto a disposizione della competente Autorità di controllo, le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni del carbone attivo.

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: CALDAIE RISCALDAMENTO BITUME ALIMENTATA A GPL DA 930 KW

Poichè nessun impianto di combustione ha potenza termica nominale superiore a 1 MW, non sono presenti medi impianti di combustione e sono prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs n°152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
--	------------------------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

EMISSIONE S4

PROVENIENZA: TORCIA FREDDA CISTERNA STOCCAGGIO GNL

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.5 DLgs 152/06

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI A GASOLIO DA 52,3 KW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal DLgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali.

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/Nm³) per la determinazione del materiale particolato o polveri totali;
- Metodo UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000), ISO 10849 (metodo di misura automatico); analizzatori automatici (celle elettrochimiche, IR, UV, FTIR) per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo UNI EN 12619:2013 (*) per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo ISO 11338-1 e 2:2003; Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35) per la determinazione dei microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente alla norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo

tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo

inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse, si dovrà procedere alla nebulizzazione, nella zona di carico del prodotto finito **N1** e nella zona di produzione del bitume **N2**, di un prodotto "sequestrante", tale procedura dovrà essere attivata entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione; - dovrà essere mantenuto attivo il ricircolo dei flussi aspirati delle emissioni diffuse convogliati all'interno del bruciatore/tamburo di essiccazione inerti, fino al completamento delle attività di carico del prodotto finito sugli automezzi; - gli automezzi di trasporto del prodotto finito dovranno essere dotati di copertura del cassone;
3. Per il contenimento delle emissioni polverose diffuse, si dovrà assicurare l'umidificazione costante e sufficiente dei cumuli di inerti e delle superfici del suolo; la copertura delle strade percorse dai mezzi di trasporto, dovrà essere tale da non dar luogo a diffusioni di polveri;
4. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
5. La presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
6. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La società PAVIMENTAL Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità trimestrale per i punti di emissione E11, S2 e S3. In particolare tali autocontrolli dovranno essere effettuati nei mesi di aprile, giugno, ottobre nonché un ulteriore autocontrollo a scelta della ditta nel

periodo da novembre a marzo di ogni anno.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PAVIMENTAL Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata alla comunicazione di modifica di AUA vigente (agli atti di ARPAE in data 15/11/2021 al PG/2021/175023).

Pratica Sinadoc 31052/2021

Documento redatto in data 07/03/2022

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto PAVIMENTAL SpA

Attività di produzione conglomerato bituminoso

Comune di Zola Predosa (BO), via Prati n. 10/A

ALLEGATO D

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹, in sede di istanza di A.U.A.

Società PAVIMENTAL S.p.A. C.F. 00481670586 sede legale via Donati, 174 - in Comune di Roma. - Attività di recupero di rifiuti non pericolosi preso il sito di in via Prati, 10/a – Zola Predosa (BO) - Operazioni di recupero: **R5 - Classe 2.**

1. Attestazione

Si conferma alla società PAVIMENTAL S.p.A. con sede legale via Donati, 174 - in Comune di Roma e impianto sito in via via Prati, 10/a – Zola Predosa (BO), l'iscrizione al **140936/2014 del 30.09.2014**, al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna;

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

2. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti⁶:

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

⁶ le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

Tabella A			t/a	mc
OPERAZIONE RECUPERO ed ATTIVITA'	R13	RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI	97.870	7500
TIPOLOGIA	7.6	Conglomerato bituminoso CER 170302		

3. Gestione del conglomerato bituminoso CER 170302² ai sensi del D.M. 69/2018

- La quantità massima di conglomerato bituminoso CER 170302 conferibile all'impianto è pari a 50.230 t/a, stoccaggio istantaneo 7500 m³.
- La gestione dei rifiuti di conglomerato bituminoso CER 170302 venga effettuata in conformità al D.M. 28 marzo 2018 n. 69.

4. Capacità ricettiva totale dell'impianto

La capacità ricettiva annuale totale dell'impianto rimane invariata rispetto a quanto autorizzato cioè **pari a 148.100 tonn/anno che rappresenta la somma della tipologia iscritta 7.6 e del conglomerato bituminoso CER 170302.**

5. Condizione generale

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta al D.M. 05/02/1998.

6. Avvertenze

- Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente⁷, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D. Lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza nell'ambito del procedimento di AUA (autorizzazione unica ambientale);
- Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;

² Come da definizione di cui all'art. 2 lettera a D.M. 69/2018.

⁷ Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁸: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **490,63 €** che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale.

Il pagamento potrà avvenire con PagoPA;

e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁹;

7. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli matrice rifiuti

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento è allegata alla domanda di aggiornamento dell'AUA, pervenuta agli atti di ARPAE al PGB0/2018/22223 del 26/09/2018 e successive integrazioni, ed è associata alla pratica Sinadoc 30210/2018.

La planimetria di riferimento è quella allegata alle integrazioni presentate in data 10/10/2018 in atti di ARPAE al PGB0/2018/23525, associate alla pratica Sinadoc 30210/2018; tavola unica, inerente lo stoccaggio in R13 del conglomerato bituminoso gestito come rifiuto, e lo stoccaggio del granulato di conglomerato gestito ai sensi del DM 69/2018 (riconducibile all'operazione R5) associata alla pratica Sinadoc 30210/2018.

8. Descrizione dell'attività

L'impianto in oggetto è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA "Screening" e con Delibera della Giunta Regionale del 21/10/2013, è stata escluso dalla ulteriore procedura di VIA.

Il sito produttivo gestito da Pavimental SPA è localizzato in Comune di Zola Predosa nella Fraz. Ponte Ronca collocato nelle aree interne all'ex svincolo delle Autostrade A1 e A14. Nell'area è presente un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso occorrente per la manutenzione della rete autostradale.

L'area di proprietà occupa una superficie di 40.000 m², la parte dedicata al gestione rifiuti e produzione conglomerato bituminoso è pari a circa 2000 m².

L'impianto oggetto di autorizzazione è stato progettato per intercettare i rifiuti generati per lo più nei cantieri autostradali nei seguenti tratti:

- A1 –PARMA/SASSO MARCONI - RONCOBILACCIO
- A14-BOLOGNA/CASTEL S. PIETRO

Nell'area sono presenti un deposito a cielo aperto di inerti vergini in varie granulometrie, un deposito di conglomerato di recupero (fresato), un deposito di olii minerali (bitume, olio combustibile BTZ e GPL)

⁸ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁹ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

contenuto in cisterne cilindriche verticali, un impianto di essiccazione-mescolazione di inerti con il bitume e un impianto per la modifica del bitume. A seguito del presente aggiornamento la società ha previsto due distinte aree una per lo stoccaggio in R13 del conglomerato bituminoso, ed un seconda dedicata alla gestione del conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. 69/2018.

Buona parte dell'impianto risulta dotato di pavimentazione impermeabile, l'unica area in cui non vi è la pavimentazione è quella in corrispondenza del deposito di inerti naturali;

La raccolta delle acque è prevista solo per l'area pavimentata impermeabile; il deposito degli inerti avviene in area con pavimentazione in stabilizzato.

Le acque di dilavamento del deposito dei rifiuti e conglomerato bituminoso vengono raccolte previo canaletta perimetrale e prima di essere veicolate nel corpo idrico ricettore, sono sottoposte ad un trattamento di sedimentazione e disoleazione. Questo processo è assicurato mediante una vasca di sedimentazione avente al suo interno pacchi lamellari con filtri a coalescenza.

Pratica Sinadoc 31052/2021

Documento redatto in data 07/03/2022

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PAVIMENTAL SpA
Attività di produzione conglomerato bituminoso
Comune di Zola Predosa (BO), via Prati n. 10/A

ALLEGATO E

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“l'attività di produzione conglomerato bituminoso posta in Via Prati 10/A rientra nei limiti stabiliti dalla vigente zonizzazione acustica comunale del Comune di Zola Predosa”*, datata 12/11/2021, sottoscritta dal sig. Stefano Pasquetti, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società PAVIMENTAL SpA, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 .

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 12/11/2021 del sig. Stefano Pasquetti, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società PAVIMENTAL SpA che richiama Valutazione d'Impatto Acustico redatta dallo stesso tecnico in data 06/10/2021 e conservata sia presso lo stesso tecnico sia presso lo stabilimento.

Pratica Sinadoc 31052/2021

Documento redatto in data 07/03/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.